


Il Cura Italia per le PMI

LE MISURE PER LE IMPRESE
NELL'EMERGENZA COVID-19



SOMMARIO

INTRODUZIONE - IL DECRETO E I RIFERIMENTI UTILI	3
CAPITOLO 1	
IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	4
Cos'è il Fondo centrale di Garanzia	4
Gli interventi del decreto Cura Italia	5
Come fare per accedere alla garanzia	6
Microfinanziamenti e microcredito	6
CAPITOLO 2	
SOSPENSIONI FISCALI E PREVIDENZIALI	7
Le aziende dei settori più colpiti	7
Le piccole aziende con ricavi fino a 2 milioni	8
Sospensione degli adempimenti tributari	8
Credito di Imposta per botteghe e negozi	8
La moratoria per microimprese e PMI	9
Sospensione delle rate della nuova Sabatini	9
CAPITOLO 3	
MADE IN ITALY	10
Internazionalizzazione e investimenti	10
CAPITOLO 4	
AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AI LAVORATORI	11
Cassa integrazione guadagni	11
Professionisti e Partite IVA	12
Fondo per il reddito di ultima istanza	12
Sospensione dei licenziamenti	12
CAPITOLO 5	
GLI AMBIENTI DI LAVORO E LA PRODUZIONE DI MASCHERINE	13
Lavorare tutti, lavorare sicuri	13

INTRODUZIONE

L'emergenza innescata dalla crisi sanitaria del coronavirus si è trasformata rapidamente in un'emergenza di più ampia scala, anche economica, che ha coinvolto, oltre a tutto il sistema sanitario, famiglie e imprese. Oltre alle inevitabili decisioni sulle dure misure di contenimento e isolamento, il Governo ha messo in piedi un primo pacchetto di direttive per un intervento immediato dei settori più colpiti, a partire da quello sanitario, dopo gli altri tre decreti già emanati legati all'emergenza. Le decisioni si sono concretizzate in un decreto legge, entrato in vigore il 17 marzo 2020 e che dovrebbe essere convertito in legge entro il primo maggio. Il decreto Cura Italia è il decreto legge 18/2020 e prevede innanzi tutto un pacchetto di misure per il sistema sanitario, impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus. Una serie di altre misure, poi, è dedicata alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, che stanno affrontando ora le difficoltà legate all'emergenza sanitaria e che dovranno affrontare anche nei prossimi mesi una complessa crisi economica.

Il decreto del 17 marzo 2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", vuole dare una prima risposta economica alle famiglie, ai professionisti e alle imprese e ha di fatto assorbito tutto lo stanziamento di 25 miliardi che ha ottenuto il via libera del Parlamento e richiede circa una trentina di provvedimenti attuativi.



I SITI UTILI



LA SEZIONE SPECIALE DEL SITO DEL MISE DEDICATA ALL'EMERGENZA

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti>

LE FAQ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA SUL CURA ITALIA

<https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-cura-italia-risposte-mef-sanita-lavoro-liquidita-e-fisco-ADpzBCG>

LA BUSSOLA DEL CURA ITALIA PER CAPIRE A QUALI AGEVOLAZIONI HAI DIRITTO

<https://cura-italia.ilsole24ore.com/home.jsp>

1 IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il Governo ha deciso di agire con questo primo decreto muovendosi su tre linee guida: in primo luogo l'incremento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell'ordine per fronteggiare l'emergenza sanitaria; in secondo luogo con le misure di contrasto ai disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e alla sospensione delle attività produttive (sostegno dei redditi, salvaguardia dell'occupazione, potenziamento degli ammortizzatori sociali, rafforzamento del congedo parentale); **infine, con il sostegno, anche attraverso la concessione di garanzie sui debiti, alle imprese dei territori e dei settori produttivi colpiti** in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato.

Partiamo proprio da quest'ultimo punto: per sostenere un'economia costretta a fermarsi servono finanziamenti diretti, affinché l'attività possa ripartire una volta contenuto il rischio contagio. Il Governo sta studiando interventi diretti per le imprese, ma nel frattempo il sistema bancario resta l'interlocutore privilegiato per le imprese. A seconda delle dimensioni delle imprese, il decreto Cura Italia individua i soggetti diversi preposti a intervenire: per le PMI l'interlocutore è il Fondo centrale di garanzia.

Cos'è il Fondo centrale di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), operativo dal 2000. Ha lo scopo di favorire l'accesso delle PMI alle fonti finanziarie tramite la concessione di una garanzia pubblica che si affianca - e spesso si sostituisce - alle garanzie reali portate dalle imprese. Fino al 17 marzo, il Fondo funzionava con una istruttoria sull'impresa richiedente il finanziamento, istruttoria che esaminava i dati storici di bilancio e i dati andamentali. Al termine dell'istruttoria, si poteva ottenere una garanzia sul finanziamento, pari a una percentuale del 30%-50% (in alcuni casi fino all'80%). Il tetto massimo per singola impresa era di 2,5 milioni di euro. Il Fondo aveva diritto a una commissione di intervento tra lo 0,25% e l'1%. Una commissione fissa era dovuta in caso di istruttoria negativa.

COME FUNZIONA IN SINTESI

Le garanzie del Fondo sono

- Gratuite
- Di importo maggiore
- Con procedure semplificate
- Estese ai rifinanziamenti

Come si ottengono

- Ci si rivolge alla banca
- La banca apre l'istruttoria semplificata
- Si ottiene la garanzia sul finanziamento richiesto

Gli interventi del decreto Cura Italia

Il decreto del Governo semplifica, amplifica e rende più accessibile questo sistema di garanzie in favore delle PMI, per renderlo maggiormente operativo ed efficace in questo momento di emergenza. Per facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti bancari, **il decreto apporta una serie di modifiche alla normativa esistente**, nell'articolo 49 dedicato al Fondo di garanzia e nell'articolo 56 del provvedimento, che si occupa delle moratorie ma introduce anche alcune novità per il Fondo. Il Governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro a questo scopo, azzerando così anche i costi delle commissioni. Ogni intervento diventa quindi totalmente gratuito per l'impresa richiedente, ma non solo. Sono state aumentate le percentuali massime di garanzia e l'importo massimo sale fino a 5 milioni di euro cumulativi per impresa (doppio di quello attuale). Inoltre, e questa è una novità importante, gli interventi vengono estesi ai rifinanziamenti. Vediamoli nel dettaglio.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA

Gratuità della garanzia – La concessione della garanzia da onerosa diventa gratuita

Innalzamento della misura della garanzia – Fino a 1,5 milioni di euro, si applica la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (l'80% del finanziamento per la garanzia "diretta" e il 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).

Innalzamento dell'importo massimo della garanzia – Da 2,5 a 5 milioni di euro.

Più favorevoli criteri di valutazione – La valutazione per l'accesso alla garanzia viene effettuata solo sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Non vengono valutate le informazioni della Centrale dei rischi, in modo da garantire accesso alle garanzie a tutte le imprese sane prima dell'emergenza coronavirus.

Accesso, senza valutazione, alla garanzia per le persone fisiche che svolgono attività d'impresa – I finanziamenti fino a 18 mesi e fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione.

Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti – Sono ora ammessi alla garanzia del Fondo anche le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti già esistenti.

Unica condizione: il nuovo finanziamento deve prevedere l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento che si rinegozia.

Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito – Da 25 mila a 40 mila euro.

Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria – La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti

Istituzione di una sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria – I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all'articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di una sezione speciale del Fondo, con una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI.

Per ulteriori informazioni consultare il sito <https://www.fondidigaranzia.it>

Come fare per accedere alla garanzia

L'accesso al fondo, quindi, risulta semplificato: l'imprenditore o il professionista **deve rivolgersi alla sua banca** per richiedere il finanziamento e richiedere la garanzia del Fondo. A quel punto, la banca esegue l'istruttoria con la modalità semplificata dal decreto Cura Italia (quindi si guarderà solo l'ultimo bilancio) e predispone la domanda direttamente presso il Fondo. Appena ricevuto il via libera, il finanziamento può essere erogato senza che l'impresa debba dare garanzie ulteriori. Escludendo dall'istruttoria gli indicatori andamentali, che saranno ovviamente deteriorati a causa dell'emergenza coronavirus, **le uniche situazioni in cui sarà difficile ottenere le garanzie** sono quelle delle imprese che presentino debiti classificati come sofferenze o inadempienze probabili e in difficoltà, con le perdite che superano il 50% del patrimonio netto.

LE MISURE SPECIALI PER LE IMPRESE PIÙ COLPITE

Alcune categorie economiche subiscono maggiormente gli effetti negativi della crisi innescata dal Covid-19, **come quello turistico e quello immobiliare**. In particolare, per questi settori consente una serie di deroghe alle norme sul divieto di cumulo delle garanzie. L'articolo 49 del decreto consente per le operazioni di investimento immobiliare in questi settori, con durata minima di 10 anni e importo oltre i 500mila euro, la garanzia del fondo può essere completamente cumulata con altre forme di garanzia acquisita sui finanziamenti. Inoltre, per le aziende agricole e di pesca, ci sono 80 milioni di euro assegnati all'Imea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) che svolgerà gli stessi compiti del Fondo di garanzia. Le operazioni di finanziamento in questo caso sono a medio-lungo termine, oppure prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale.

Microfinanziamenti e microcredito

Un'attenzione particolare è dedicata ai microfinanziamenti e al microcredito. Nel primo caso, le persone fisiche esercenti impresa, arti e professioni, danneggiate nella loro attività dall'emergenza Covid-19, avranno la possibilità di chiedere finanziamenti fino a 3mila euro automaticamente garantiti (per l'80%-90%) dal Fondo. Le operazioni devono avere durata massima di 18 mesi, la garanzia è gratuita e sarà concessa senza alcuna valutazione. Inoltre, il decreto amplia le possibilità di erogazione di microcredito bancario. Viene infatti incrementato da 25mila a 40mila euro il limite massimo per le operazioni di finanziamento. Inoltre, se gli operatori del microcredito sono a loro volta PMI beneficiano gratuitamente di una garanzia da parte del Fondo centrale.

2 SOSPENSIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

Accanto alle misure di supporto alla liquidità delle imprese, che passano attraverso il ricorso alle banche o ad altre forme di finanziamento, il decreto Cura Italia, in particolare a partire dall'articolo 60, introduce una serie di interventi per alleviare le aziende, in particolare quelle direttamente e da subito investite dalle conseguenze del blocco delle attività, da oneri fiscali e previdenziali.

Le aziende dei settori più colpiti

L'articolo 61 del decreto introduce fino al 30 aprile la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi, è questa l'attuale indicazione, devono essere versati (senza sanzioni e interessi) o in un'unica soluzione entro il 31 maggio o in cinque rate a partire da maggio.

Se nel primo provvedimento di inizio marzo, lo stop riguardava strettamente il settore turistico (alberghi, agenzie di viaggio, tour operator), la misura è diretta ora a tutte le aziende italiane che operano anche:

- ▶ nel campo dello sport
- ▶ nella cultura e intrattenimento (teatri, cinema, sale da concerti, discoteche, sale gioco, musei, biblioteche, orti botanici e zoo, parchi divertimento)
- ▶ alle ricevitorie
- ▶ alla ristorazione, bar, pub, pasticcerie, gelaterie
- ▶ ai gestori di asili nido, di scuole per l'infanzia, di corsi professionali, servizi educativi e di assistenza a minori disabili, di scuole guida, vela, volo
- ▶ agli organizzatori di corsi, fiere ed eventi
- ▶ alle attività di assistenza sociale per anziani e disabili
- ▶ ai trasporti

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione N.12/E del 18 marzo 2020 ha specificato i codici Ateco delle attività a cui si applicano le sospensioni dei versamenti

RISCOSSIONE CARTELLE

Per tutti i contribuenti è stata sospesa la riscossione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, degli avvisi di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate o degli avvisi di debito degli enti previdenziali e degli atti di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I versamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, cioè al momento entro il 30 giugno. Slittano al 31 maggio i termini delle rate di febbraio e marzo per "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio".



Le piccole aziende con ricavi fino a 2 milioni

Per aziende, artigiani e professionisti dei settori più colpiti che nel 2019 non hanno superato i 2 milioni di euro di fatturato è previsto – il riferimento è l'articolo 62 del decreto – lo stop ai versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti di imposta relative al mese di marzo, ai **versamenti Iva** sempre relativi a marzo e ai contributi assistenziali e previdenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria relativi allo stesso mese.

Anche in questo caso al momento è disposto il versamento delle voci sospese in un'unica soluzione entro il 31 maggio o in cinque rate a partire da maggio

- ▶ **Per le aziende delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** la sospensione dell'Iva si applica indipendentemente dai livelli di fatturato e l'attività svolta .
- ▶ **Per le attività della cosiddetta "Zona Rossa"** (10 Comuni in Lombardia e 1 in Veneto elencati nell'allegato I al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dpcm dell'1 marzo) restano sospesi tutti i versamenti tributari e i contributi previdenziali di marzo-aprile
- ▶ **Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro** è possibile richiedere la sospensione dell'applicazione, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020. La misura è a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. La disposizione riguarda i titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché ai lavoratori autonomi e a coloro che vengono remunerati a fronte dell'assunzione di una obbligazione di fare, non fare o permettere.

Sospensione degli adempimenti tributari

L'articolo 65 del decreto sospende gli adempimenti tributari in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio e ne posticipa l'assolvimento al 30 giugno. La sospensione riguarda ad esempio l'adempimento della dichiarazione annuale Iva e le comunicazioni periodiche Iva e Intraset. La misura riguarda tutte le imprese operanti in Italia. E' confermata la data del 5 maggio per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata.

Credito di Imposta per botteghe e negozi

L'articolo 65 del decreto introduce un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per gli esercenti che svolgono l'attività in immobili di categoria catastale C/1. La misura non si applica però alle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona che sono rimaste aperte e che sono state elencate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell'11 marzo 2020 (ad esempio ipermercati, supermercati, articoli igienico-sanitari, edicole, benzinai, lavanderie, pompe funebri)

**SOSPENSIONE
DEI VERSAMENTI
E DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
PER LE AZIENDE
PIÙ COLPITE
DALL'EMERGENZA
COVID**

**STOP
AI VERSAMENTI,
ANCHE RELATIVI ALL'IVA,
PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
CON FATTURATO
FINO A 2 MILIONI**

**SOSPENSIONE
DEGLI ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
IN SCADENZA
DALL'8 MARZO
AL 31 MAGGIO**

**CREDITO
DI IMPOSTA
SUL 60% DEI CANONI
DI LOCAZIONE
PER BOTTEGHE
E NEGOZI**

La moratoria per microimprese e PMI

Il decreto Cura Italia prevede una moratoria straordinaria dei finanziamenti in essere (articolo 56) dedicata a PMI e microimprese danneggiate dalla crisi da Covid-19. In particolare, inviando una comunicazione, è possibile mantenere le linee di credito in essere e dilazionare il pagamento non solo delle rate dei mutui ma anche dei finanziamenti e dei canoni leasing in scadenza. La comunicazione deve essere inviata agli intermediari finanziari con cui si ha il rapporto via Pec o comunque con mezzi che consentano di tenere traccia con data certa delle comunicazioni. Le norme prevedono in sintesi:

- ▶ **La possibilità** di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.
- ▶ **La proroga** alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.
- ▶ **La sospensione** fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Non rientrano nel campo di applicazione della norma i finanziamenti concessi in data successiva al 17 marzo 2020.

Per informazioni: www.mef.gov.it/focus/La-moratoria-per-microimprese-e-PMI-cosa-ce-da-sapere

Sospensione delle rate della nuova Sabatini

Le misure previste dall'articolo 56 comma 2 per il sostegno finanziario alle PMI si applicano anche alla cosiddetta Nuova Sabatini, l'agevolazione introdotta con il decreto legge 69 del 2013 per finanziare l'acquisto di beni strumentali. È prevista anche in questo caso la sospensione fino al 30 settembre delle rate per i periodi precedenti tale data. La sospensione rappresenta quindi una deroga alla durata massima di 5 anni che la Nuova Sabatini prevede per il rimborso totale dei prestiti ottenuti.

3 MADE IN ITALY

Internazionalizzazione e investimenti

Tre sono gli interventi messi in cantiere dal Cura Italia che guardano al rilancio in particolare con riferimento all'internazionalizzazione. L'obiettivo è da una parte alleggerire le aziende da oneri che in questa fase sono preziosi per evitare crisi di liquidità, dall'altra offrire strumenti per perseguire comunque progetti avviati o per preparare la ripresa ridando slancio e valore al "Made in Italy".

Moratoria su fondi Simest Il primo intervento è ancora una volta una moratoria: sono state sospese, fino al 31 dicembre 2020, le rate dei finanziamenti concessi attraverso i fondi agevolati gestiti da Simest dedicati all'internazionalizzazione: la misura sospende sia il pagamento della quota capitale sia gli interessi per le rate in scadenza quest'anno, permettendo di far slittare il piano di ammortamento. Inoltre sono previsti posticipi nella tempistica per la documentazione e l'eliminazione delle maggiorazioni nel caso in cui le iniziative per le quali si chiede il finanziamento siano state rinviate o cancellate. I contatti e le informazioni sono disponibili sul sito www.sacesimest.it nella sezione sui finanziamenti agevolati.

Co-finanziamento di fondi per l'estero L'articolo 72 del Cura Italia, tra le misure per l'internazionalizzazione delle imprese del sistema Paese, introduce anche la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, pari a un massimo del 50% dei finanziamenti ottenuti attraverso i fondi rotativi Simest per la penetrazione commerciale sui mercati esteri.

Fondo Made in Italy Al centro degli interventi per l'internazionalizzazione è stata annunciata una campagna per il rilancio del "Made in Italy" sui mercati esteri a cui saranno affiancate nuove iniziative nel secondo pacchetto di norme da varare nell'emergenza Covid-19. Il primo stanziamento è di 150 milioni di euro per una campagna di comunicazione straordinaria in una ventina di Paesi e che dovrebbe prendere il via dall'estate: la priorità è promuovere alcuni settori forti dell'export italiano a cominciare dall'agroalimentare. Meccanica avanzata, chimica-farmaceutica, moda e high-tech gli altri comparti su cui si punterà.

4 AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AI LAVORATORI

Dopo le misure per affrontare l'emergenza sanitaria, i provvedimenti presi dal Governo per il sostegno dei lavoratori sono quelli con maggiore carattere di urgenza per l'impatto immediato sulla condotta e sulla qualità di vita delle famiglie, in particolare per le persone impegnate in attività che sono state completamente "azzerate" dai divieti imposti per arginare il contagio. Queste le tutele previste:

Cassa integrazione guadagni

In base all'articolo 19 del Cura Italia, i datori di lavoro che hanno dovuto affrontare una riduzione o addirittura una sospensione delle attività, da dopo il 23 febbraio, a causa delle conseguenze del Coronavirus possono presentare richiesta di accesso:

- ▶ Alla **Cassa integrazione guadagni ordinaria** con causale "Covid-19 nazionale" anche per le aziende già in cassa integrazione straordinaria.
- ▶ All'**Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale** anche per le aziende con più di 5 dipendenti escluse dalla Cigo.
- ▶ Alla **Cassa integrazione in deroga Covid-19** per le aziende del settore privato (compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che non ricadano nei campi di applicazione di Cigo e Assegno ordinario escludendo i datori di lavoro domestico.
- ▶ **Il periodo massimo previsto è di 9 settimane** e attualmente la norma indica nella fine di agosto il termine di applicazione. Questo ammortizzatore è utilizzabile per quei lavoratori che risultano dipendenti del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.

Per approfondimenti: Circolare Inps n.47 del 28 marzo 2020 sul sito www.inps.it

CIG E ASSEGNO ORDINARIO: DOMANDE E RISPOSTE

La domanda può essere presentata dalle aziende che rientrano nell'ambito della Cig ordinaria o dell'Assegno ordinario per un limite di 9 settimane tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020

I destinatari sono i lavoratori che alla data del 23 febbraio erano già in forza all'azienda che richiede la misura, salvo i casi di trasferimento di azienda

Per la fase istruttoria non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell'evento e la previsione di ripresa della normale attività. Non è prevista la relazione tecnica

Per la causale "Covid-19 Nazionale" l'erogazione, oltre che tramite conguaglio, è possibile anche autorizzando il pagamento diretto al lavoratore

Professionisti e Partite IVA

- ▶ Un'indennità una tantum di 600 euro viene riconosciuta per il mese di marzo a tutta una serie di professionisti, collaboratori e titolari di partita Iva. **L'indennità erogata dall'Inps non è cumulabile con altre forme di indennità** (quale il reddito di cittadinanza) ed è prevista dagli articoli 27-30 del Decreto Cura Italia: nello specifico è rivolta ai titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio, a chi alla stessa data aveva in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti), ai lavoratori stagionali del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, ai lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo.

Fondo per il reddito di ultima istanza

Una medesima indennità è stata annunciata a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che a causa degli effetti della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si tratta per lo più di professionisti e autonomi **non iscritti all'Inps ma a casse previdenziali private**. Per finanziare questo intervento è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza.

Sospensione dei licenziamenti

Il decreto varato dal Governo ha inoltre sospeso fino a metà maggio la possibilità per il datore di lavoro di avviare procedure di licenziamento collettivo e ha "congelato" ogni procedura di questo tipo iniziata dopo il 23 febbraio 2020. **La facoltà di licenziamento è stata sospesa fino a metà maggio** anche in presenza di giustificato motivo oggettivo (inadempimento obblighi contrattuali o ragioni inerenti l'attività lavorativa e la sua organizzazione).

5

GLI AMBIENTI DI LAVORO E LA PRODUZIONE DI MASCHERINE

Lavorare tutti, lavorare sicuri

Sanificazione degli ambienti di lavoro Per il 2020 è previsto un **credito d'imposta pari al 50%** sulle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, con un importo massimo di 20mila euro disponibile fino a esaurimento fondi (50 milioni di euro). Per i dettagli bisogna aspettare l'emanazione del decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo economico. Intanto va tenuto presente il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato tra imprese e sindacati, che definisce gli standard di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro.

Acquisto di mascherine e DPI È previsto un contributo alle imprese per l'acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale). A erogarlo sarà Invitalia, alla quale Inail invierà entro il 30 aprile 2020 un importo di 50 milioni di euro. Anche in questo caso si attendono i chiarimenti per le modalità di richiesta e di accesso al contributo. Per informazioni: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/contributi-presidi-sanitari>

Produzione di mascherine e DPI Si chiama *#CuraItalia incentivi* la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contrasto dell'emergenza coronavirus. Il **fondo da 50 milioni di euro** è stato predisposto da Invitalia ed è rivolto a tutte le imprese (ditte individuali escluse) che vogliono ampliare o riconvertire la loro attività. Il progetto di investimento, tra 200mila euro e 2 milioni, beneficerà di un **mutuo agevolato a tasso zero** sul 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Sono previsti alcuni criteri di premialità per trasformare il mutuo in contributo a fondo perduto, in funzione della velocità di intervento.

DA MUTUO A FONDO PERDUTO

●
100% di fondo perduto
se l'investimento si completa
entro **15 giorni**

●
50% di fondo perduto
se l'investimento si completa
entro **30 giorni**

●
25% di fondo perduto
se l'investimento si completa
entro **60 giorni**

